



**OIBA**  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di Bari

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI**

# **IL CODICE DEONTOLOGICO**

**RELATORE**

**ing. Leonardo Lenoci**

**PRESIDENTE DEL CDT BARI**

**BARI 12 DICEMBRE 2023**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Legge 24 giugno 1923 n. 1395**

“Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”

### **Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537**

“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”

### **Legge 25 aprile 1938 n. 897**

“Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”

### **DPR 7 agosto 2012 n. 137**

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

**Legge 24 giugno 1923, n. 1395.**

**Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.**

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

omissis

**4) vigila** alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

## Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

### “Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto”

#### Art. 45

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti all'Albo sono:

**1° L'avvertimento** consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

**2° La censura** è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

**3° La sospensione** dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi.

**4° La cancellazione** dall'albo.

## D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. con l'articolo 8, comma 3, del DPR sono stati istituiti i Consigli di disciplina territoriali cui sono stati affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.



**BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero della Giustizia  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri**

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.  
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012

# Qual'è la differenza tra ETICA e DEONTOLOGIA?

Sono due sinonimi?

Sono due concetti ben distinti?

Nella professione, qualunque essa sia, non si può prescindere dal rispetto di un determinato **codice comportamentale**.

Sono due concetti diversi con etimologie diverse

La parola **Etica** deriva da “èthos” che significa “**comportamento**”, modo di comportarsi.

Si tratta di una branca della filosofia che parla della scelta dell'uomo tra il bene e il male.

**L'Etica** studia la condotta degli esseri umani e i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte

**L'ETICA** è quindi

- sia un **insieme di norme e di valori** che regolano il comportamento dell'uomo in relazione agli altri;
- sia **un criterio** che permette all'uomo di giudicare i comportamenti, propri e altrui, ovvero distinguerli in buoni, giusti e leciti ;



La parola **Deontologia** deriva invece dalla parola greca che significa "**dovere**".

Al di là dei principi che possono essere seguiti o seguiti in parte, ci sono alcuni comportamenti per i quali è doveroso comportarsi in un certo modo.

Alcune cose si **devono fare** altre **non si devono fare**

**La Deontologia**, è letteralmente lo "**studio del dovere**", ossia l'insieme di norme etico-sociali che disciplinano l'esercizio di una professione.

Nel campo della professione di **INGEGNERE**, esiste un **codice deontologico**, aggiornato per tener conto delle nuove normative imposte dalle leggi di riforma dell'ordinamento delle professioni.

**Il Codice Deontologico** rappresenta l'insieme delle norme finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e al decoro della professione.

Nell'esercizio della professione, gli iscritti all'Albo sono tenuti a rispettare le norme di deontologia professionale, **regole etiche e comportamentali a garanzia della collettività e dei colleghi.**

# il Codice Deontologico

ha una **forma prescrittiva**

“il professionista **deve**”,

“il professionista **ha l’obbligo**”

Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere implica **doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente**

Gli ingegneri, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i

**principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e  
qualità della prestazione, scienza e coscienza**

indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Gli ingegneri, altresì, sono consapevoli che è dovere deontologico primario svolgere la professione **in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge,**

Il codice deontologico si rifà all'osservanza dei principi fondamentale dettati dai seguenti articoli della **Costituzione:**

- **art. 4, comma 2:** *“ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*,

- **art.9:** *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni »;*”,

- **art. 33:** *“E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini .... e per l'abilitazione all'esercizio professionale.*

- **art. 41, commi 1-2:** *“l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”*

# **CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI**

è stato approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri il 14 giugno 2023

## **Capo I Parte generale**

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione



## Capo II

### Doveri generali

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

Art. 4 – Correttezza

Art. 5 – Legalità

Art. 6 – Riservatezza

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

Art. 8 - Assicurazione professionale

Art. 9 - Pubblicità informativa

Art. 10 - Rapporti con il committente

Art. 11 - Incarichi e compensi

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

## **Capo III**

### **Rapporti interni**

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

Art. 15 - Concorrenza

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

## **Capo IV**

# **Rapporti esterni**

Art. 17 - Rapporti con le istituzioni

Art. 18 - Rapporti con la collettività

Art. 19 - Rapporti con il territorio

## **Capo V**

### **Rapporti con l'Ordine**

Art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

## **Capo VI**

### **Incompatibilità**

Art. 21 – Incompatibilità

Art. 22 - Sanzioni

## **Capo VII**

### **Disposizioni finali**

Art. 23 - Disposizioni finali



# **IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DI BARI**

**è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bari  
il 02 marzo 2015**

**CAPO I**  
**PARTE GENERALE**

**Art. 1 – Principi generali**

La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto

- 1) delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato,**
- 2) dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario.**
- 3) della tutela della vita e della salute dell'uomo.**

## Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

### Si applicano agli tutti iscritti

- ad ogni settore e
- in ogni sezione dell'albo,
- in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere

### Sono finalizzate

- alla tutela dei valori
- agli interessi generali connessi all'esercizio professionale
- al decoro della professione.

Chiunque eserciti la **professione di ingegnere** in Italia è impegnato **a rispettare e far rispettare** il Codice Deontologico

Il rispetto del codice deontologico é dovuto anche per **prestazioni rese all'estero**, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.



## CAPO II DOVERI GENERALI

### Art.3 - Doveri dell'ingegnere

L'ingegnere difende **il decoro e la reputazione** della propria professione.

L'ingegnere accetta le **responsabilità** connesse ai propri compiti

L'ingegnere **dà garanzia** di poter rispondere degli atti professionali svolti.

L'ingegnere adempie agli impegni assunti con

**DILIGENZA, PERIZIA E PRUDENZA**

L'ingegnere deve svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi di

**INTEGRITÀ, LEALTÀ, CHIAREZZA,  
CORRETTEZZA e QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

L'ingegnere ha il dovere di conservare

**LA PROPRIA AUTONOMIA TECNICA E INTELLETTUALE**

Costituisce **INFRAZIONE DISCIPLINARE** l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata.

L'inadempienza nei confronti di **INARCASSA**,

-art. 16 della legge 03.01.1981 n. 6;

-art. 2, comma 3, Regolamento Generale Previdenza 2012;

per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti,

per infedeltà della **Comunicazione Annuale Obbligatoria**

relativa al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari complessivi ai fini IVA,

**comporta il provvedimento disciplinare  
di SOSPENSIONE dall'Albo fino all'adempimento;**

## ART.4 – CORRETTEZZA

4.1 L'ingegnere **rifiuta** di accettare incarichi e di svolgere attività professionale nei casi in cui ritenga di non avere **adeguata preparazione e competenza** e/o quelli per i quali ritenga di non avere **adeguati mezzi ed organizzazione** per l'adempimento degli impegni assunti.

4.2 L'ingegnere **sottoscrive** solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; **non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.**

4.3 Costituisce altresì **illecito disciplinare** il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile **a soggetti non abilitati o sospesi** l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

**4.4 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.**

## ART.4 – CORRETTEZZA

4.5 L'ingegnere **non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti**, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.6 L'ingegnere **non cede ad indebite pressioni** e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che **possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.**

4.7 L'ingegnere **verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale** e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra **a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.**

## Art.5 – Legalità

Lo svolgimento di attività professionale in

- **mancanza di titolo in settori o sezioni** diversi da quelli di competenza
- oppure
- **in periodo di sospensione.**

Costituisce

**ILLECITO DISCIPLINARE**



L'ingegnere che

**CERTIFICA**

**DICHIARA**

**ASSEVERA**

la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità  
dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi

compie una **VIOLAZIONE DISCIPLINARE.**

**D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**

**Art. 20 (R) - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

..... La domanda è accompagnata da una **dichiarazione del progettista abilitato** che **asseveri la conformità del progetto** agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.

**COMMA 13.**

In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente Ordine Professionale per **l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.**

## **ART. 23 INTERVENTI SUBORDINATI A SCIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE**

### **COMMA 6.**

..... in **caso di falsa attestazione del professionista abilitato**, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

## **ART. 29 (L) - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI, NONCHÉ ANCHE DEL PROGETTISTA PER LE OPERE SUBORDINATE A SCIA**

### **Comma 2.**

Il direttore dei lavori **non è responsabile** qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del PdC, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, **il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.**

In caso contrario il dirigente segnala al Consiglio dell'Ordine Professionale di appartenenza **la violazione** in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di **sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.**

## Comma 3

Per le opere realizzate dietro presentazione di **SCIA**, il progettista assume la qualità di **PERSONA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ** ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

In caso di **dichiarazioni non veritiere**, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Costituisce **GRAVE VIOLAZIONE DEONTOLOGICA**

ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili **alla criminalità organizzata** o comunque a soggetti dediti al malaffare.

## Art.6 – Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il **segreto professionale** sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

6.2 L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.

## **Art.7 – Formazione e aggiornamento**

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

**La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.**



## Art.8 – Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a **stipulare idonea assicurazione** per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a **rendere noti al committente** gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

**La violazione della disposizione del comma 1 costituisce  
illecito disciplinare**

## **Art.9 – Pubblicità informativa**

**9.1** La pubblicità **deve rispettare la dignità e il decoro** della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

**9.2** Le informazioni devono essere **trasparenti, veritiere, corrette** e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

**La violazione di tale articolo costituisce illecito disciplinare.**

## Art.10 – Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere **deve sempre operare nel legittimo interesse del committente**, e informare la propria attività ai

principi di **integrità,**

**lealtà,**

**riservatezza**

**fedeltà al mandato ricevuto.**

## **Art.11 – Incarichi e compensi**

**11.1 L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso.**

**11.2 L'ingegnere é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.**

## **Art.11 – Incarichi e compensi**

**11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione** ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

**11.4 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito** solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

**11.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.**

## Art.12 – Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.2 L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

12.3 L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

## Art.12 – Svolgimento delle prestazioni

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia **rapporti di interesse** su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o **violazione di norme di etica.**

12.5 L'ingegnere è tenuto a **consegnare al committente** i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

## CAPO III

### RAPPORTI INTERNI

#### Art.13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla **massima lealtà e correttezza**, allo scopo di affermare una **comune cultura ed identità professionale** pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 **Costituisce infrazione alla regola deontologica** l'utilizzo di **espressioni denigratorie od offensive** negli scritti e, nell'attività professionale in genere, nell'utilizzo dei social networks o altre forme di comunicazione di massa e pubbliche, ed in occasione delle elezioni del Consiglio per la promozione della propria candidatura, degli sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.



## Art.13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.3 L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a **sostituire in un incarico un altro ingegnere** o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.

13.4 L'ingegnere che sia chiamato a **subentrare in un incarico** già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la **revoca** dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre **informare per iscritto i professionisti a cui subentra, il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Territoriale di Disciplina.**

## Art.13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.5 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico **l'ingegnere subentrante** deve fare in modo di **non arrecare danni** alla committenza ed al collega a cui subentra.

13.6 **L'ingegnere sostituito** deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico.

## Art.13 – Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.7 L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico **affidato congiuntamente a più professionisti**, in forma collegiale o in gruppo, solo quando **siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale**, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.

13.8 L'ingegnere **collabora e supporta**, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.

13.9 L'ingegnere **si astiene da esprimere critiche denigratorie** che possano ledere in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

## Art.14 – Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.3 L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.

## Art.14 – Rapporti con collaboratori

14.4 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto **si impegna ad evitare** ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un **subappalto del lavoro intellettuale** o che porti allo sfruttamento di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

14.5 L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, **l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.**

## Art.14 – Rapporti con collaboratori

14.7 Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio **insegnamento professionale** e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8 Parimenti **l'ingegnere tirocinante** deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, **astenendosi** dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti **ad acquisire in proprio i clienti dello studio** presso il quale ha svolto il tirocinio.

## Art.15 – Concorrenza

15.1 **La concorrenza è libera** e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

## Art.15 – Concorrenza

15.3 **E' sanzionabile disciplinarmente** la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che **si presuma anormalmente basso**, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il **rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.**

*La violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49 ( EQUO COMPENSO)*



## **Art.15 – Concorrenza**

**15.4 *La violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell'art.5, comma 5, della legge citata.***

15.5 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
2. attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

## **Art.16 – Attività in forma associativa o societaria**

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

## Art.16 – Attività in forma associativa o societaria

16.3 Nel caso di associazione professionale é **disciplinamente responsabile** soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

16.4 **La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere** nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

## CAPO IV

### RAPPORTI ESTERNI

#### Art.17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere, nello svolgimento degli incarichi professionali, **non deve avvalersi, in qualunque forma, della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.**

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

## Art.17 – Rapporti con le istituzioni

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

## Art.18 – Rapporti con la collettività

18.1 La l'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della **tutela della collettività.**

## Art.19 – Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività **cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile,** mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 **L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.**



## CAPO V

### RAPPORTI CON L'ORDINE

#### Art.20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di **collaborare con il Consiglio dell'Ordine e con il Consiglio Territoriale di Disciplina**. Ogni ingegnere ha pertanto **l'obbligo**, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente e/o dal Consiglio Territoriale di Disciplina o dal suo Presidente e/o dal sotto ordinato Collegio di Disciplina o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

20.2 L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli **adempimenti economici** dovuti nei confronti dell'Ordine.

## Art.20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine e/o del Consiglio Territoriale di Disciplina, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, della Consulta Regionale o del CNI, deve:

- a) comunicare tempestivamente ai suddetti organismi, secondo le rispettive competenze, le nomine ricevute su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dai suddetti organismi nominanti;

## Art.20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

- d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio Territoriale di Disciplina con sollecitudine **la violazione di norme deontologiche**, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

## Art.20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

*20.5 L'Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l'inosservanza, da parte dell'Ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente.*

*Dal codice deontologico di Bari*

20.5 l'ingegnere deve astenersi dall'utilizzo di espressioni denigratorie o offensive fatta salva la libertà di critica ed espressione delle opinioni personali nei modi consentiti dalla legge e dalla civile convivenza, diffuse e rese pubbliche per tramite dei mezzi di comunicazione di massa o dei social networks nei confronti del Consiglio dell'Ordine e/o del Consiglio Territoriale di Disciplina, a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Istituzione nella società.

## CAPO VI INCOMPATIBILITA'

### Art.21 - Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), **pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere**, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

## Art.21 – Incompatibilità (segue)

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.

Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

## Art.21 – Incompatibilità

21.4 L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.



## Art.21 – Incompatibilità

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;

b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);

c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.



# **IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI**

**D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137**

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.**

Capo I  
Disposizioni generali  
Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni  
regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i Consigli dell'Ordine o Collegio Territoriali sono istituiti **Consigli di Disciplina Territoriali** cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

**2. I Consigli di Disciplina Territoriali** di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti.

**I collegi di disciplina**, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da **tre consiglieri** e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

I Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal **Presidente del Tribunale** nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.

**6.** I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.



# **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI**

**IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI E'  
STATO MODIFICATO ED APPROVATO DALL'ATTUALE CDT.**

**IN VIGORE DALLA DATA 30/05/2023**

**SONO PREVISTI**  
**TRE LIVELLI DI GIUDIZIO**

- 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine;
- 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 3) solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n° 2537/1925).



# **ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

## **Art. 1.03 Collegi di disciplina**

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

**Art. 1.05** **Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla  
Sezione B dell'Albo**

I giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

## **Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico**

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- **su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche** che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- **su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;**
- **d'ufficio** a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

Qualora si apprenda, **anche occasionalmente**, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di Disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

## **Art.1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale**

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale,

**il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente  
dal giudizio penale**

può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale salvo indicazioni contrarie dell'Autorità Giudiziaria per cui il procedimento disciplinare può essere sospeso

## Art. 1.13 **Prescrizione**

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, **di cinque anni** dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

## **FASE ISTRUTTORIA**

### **Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti**

Il Presidente del Consiglio di Disciplina e/o lo stesso Consiglio di Disciplina dopo una sintetica istruttoria verifica se ci sono le condizioni per instaurare un procedimento disciplinare

**In caso negativo** la pratica sarà archiviata

**In caso positivo** il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà ad assegnare il procedimento a uno dei Collegi di Disciplina

## **Art. 2.02** **Possibilità di difesa dell'incolpato**

In ogni fase del procedimento disciplinare all'incolpato

**deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa,  
assistenza legale e/o tecnica**

l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

## **Art. 2.03** **Completamento dell'istruttoria**

Conclusa la fase iniziale istruttoria il Presidente convoca il Collegio di Disciplina, per valutare e decidere se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche

**In caso negativo**, il caso sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina,

**In caso positivo** il Presidente del Collegio di Disciplina darà corso alle successive fasi, con l'audizione dell'incolpato.



## **Art. 2.04 Audizione dell'incolpato**

**Il Presidente convoca il Collegio di Disciplina e l'incolpato** affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Collegio medesimo.

Per tale convocazione é sufficiente una raccomandata A/R o una  
PEC

## **Art. 2.05 Fase finale dell'istruttoria**

Al termine dell'audizione, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare

**individuando, quali norme sono state violate.**

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti,

**delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso.**

## **"RICHIAMO"**

Nel caso in cui la violazione della norma di **comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza**, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinare con archiviazione dello stesso, é, comunque, possibile un **"richiamo"** da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina.

**Il richiamo non costituisce sanzione disciplinare**

**Non viene comunicato alla Procura della Repubblica**

## **FASE DECISORIA**

### **Art. 3.01 Inizio del giudizio disciplinare**

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, inizia la fase decisoria

Il Presidente del collegio fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, **in un termine non inferiore a quindici giorni**, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discolpa

## **Art. 3.03    Discussione del giudizio disciplinare**

Nel giorno e nell'ora indicati nel **decreto di citazione** ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina

**- esposizione dei fatti da parte del Relatore,**

**- difesa da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia.**

## Art. 3.05 **Sanzioni**

**La decisione** del Collegio di Disciplina può essere:

- **il non luogo a procedere**, ove non si ritengano violate norme deontologiche - la pratica viene archiviata
- **l'irrogazione di una sanzione disciplinare**

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono le seguenti:

### ***notifica al colpevole tramite PEC:***

- **l'avvertimento:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina **all'incolpato**, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

### ***con notifica al colpevole tramite PEC:***

- **la censura:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;

***con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario/PEC:***

**· la sospensione dall'esercizio della professione**

-per un tempo massimo di sei mesi;

-due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001  
(conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle  
previsioni di piano ecc.);

***con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario/PEC:***

**· la cancellazione dall'Albo.**



## **Art. 3.07 Notifica della sanzione**

Conclusosi il procedimento disciplinare, Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

**se trattasi di avvertimento**, provvede a inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi;

**se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo**, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario/PEC

## Ogni decisione sarà inviata:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente;

La Procura potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

**I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti :**

- . Corte di appello territorialmente competenti;
- . Tribunale territorialmente competente;
- . Prefettura territorialmente competente;
- . Camera di Commercio territorialmente competente;
- . Ministero della Giustizia;
- . Ministero degli Interni;
- . Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- . Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- . Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- . Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- . Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

**I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.**

**Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento  
assunto dal Collegio di Disciplina**

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina  
deve essere proposto

**nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione**

**Il ricorso è presentato al CNI  
tramite il Consiglio di Disciplina,**

## **Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni**

**Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l'efficacia.**

**Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.**

## **Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge**

La condanna alla **reclusione e alla detenzione** comporta:

**- la cancellazione dall'albo;**

**oppure**

**- la sospensione, a seconda delle circostanze;**

**La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.**

**LA PERDITA DEI DIRITTI CIVILI COMPORTA  
LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.**

## **Art. 8.01 Reiscrizione dopo la cancellazione**

L'ingegnere cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la **RIABILITAZIONE**;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi **DUE ANNI** dalla cancellazione dall'Albo;

In caso la domanda non sia accolta, l'interessato può proporre

**RICORSO**

# TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

## Art. 10.01 Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del **R.D. 23.10.1925 n. 2537** "*Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto*", l'interessato può proporre **RICORSO** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le **MODALITÀ** relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel D.M. 01.10.1948 "*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*".



## **Art. 11.01 Oggetto dei ricorsi**

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare **l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:**

**1)deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina (art. 48);**

2)deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda d'iscrizione all'albo (art. 10);

3)deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21);

4)deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'Albo (art.22).

## **Art. 11.02 Modalità di presentazione dei ricorsi**

**Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.**

**Il ricorso per impugnazione deve essere presentato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.**

**Nel caso in cui le deliberazioni**

**siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti,**

**il ricorso può essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.**

**NON SONO AMMESSI RICORSI PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI.**

## Art. 11.04 **Iter dei ricorsi**

Il Consiglio di Disciplina comunica il ricorso:

- alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente é il professionista;
- **al Professionista**, se il ricorrente é la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Gli atti, **sono inviati** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri **invia** gli atti al Ministero della Giustizia per **la fascicolazione**.

Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina e/o al ricorrente.

Il **ricorso fascicolato e completo ritorna** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

## Art. 11.06 **FASE ISTRUTTORIA**

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri **invita le parti** a prendere visione del fascicolo e a produrre memorie difensive.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica e fissa un termine per la risposta.

Il professionista, su richiesta, ha la **facoltà di comparire** il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per essere sentito personalmente.

## **Art. 11.07 FASE DECISORIA**

Scaduto il termine fissato, Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso che viene comunicata a

- ✓ al Consiglio di Disciplina
- ✓ all'interessato
- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

**Le sedute del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.**

## Art. 11.10 **Pubblicazione della decisione**

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia,

- ✓ al professionista interessato,
- ✓ al Consiglio di Disciplina/all'Ordine
- ✓ alla Procura della Repubblica.

La procedura di **ACCESSO AGLI ATTI** è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i.



# **TIPOLOGIE DI ILLECITI DEONTOLOGICI RICORRENTI**

FONTE CNI-CNAPPC-INARCASSA

**1)ACCUSA:** Mancata presentazione dichiarazione annuale INARCASSA  
**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo fino ad adempiere*

**2)ACCUSA:** **Firmare progetti redatti da altri**  
**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo 6 mesi*

**3)ACCUSA:** Redazione di un piano di lottizzazione assumendo l'incarico di progettazione architettonica come libero professionista incaricato dalla A.C. di cui è anche assessore  
**SANZIONE:** *Cancellazione dall'Albo*

**4)ACCUSA:** emissioni di fatture per servizi inesistenti a favore di un collega  
**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo 2 mesi*

**5)ACCUSA:** nella sua qualità di progettista, in un appalto concorso ha promosso incontri con componenti della giuria per ottenere vantaggi per l'aggiudicazione dei lavori

**SANZIONE:** *Cancellazione dall'Albo*

**6)ACCUSA:** aver assunto incarichi da committenti privati per lo svolgimento di pratiche edilizie quando aveva l'incarico di redigere una variante al PRG

**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo per 45 gg.*

**7)ACCUSA:** redazione del proprio **curriculum professionale** in maniera non chiara ed equivoca

**SANZIONE:** *Censura*

**8)ACCUSA:** partecipazione ad un concorso diffidato

*SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 10 gg.*

**9)ACCUSA:** mancato versamento dei contributi associativi

*SANZIONE: Sospensione fino ad adempimento*

**10)ACCUSA:** apposto la propria firma e timbro professionale congiuntamente a quella di un geometra senza definire le rispettive competenze

*SANZIONE: Censura*

**11)ACCUSA:** partecipato ad un concorso che prevedeva la possibilità di una prestazione a titolo gratuito, nel caso in cui il committente, ente pubblico, non fosse stato in grado di reperire i fondi.

*SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 10 gg.*

**12)ACCUSA: svolto prestazioni professionali a titolo gratuito**  
*SANZIONE: Censura*

**13)ACCUSA: apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi**  
*SANZIONE: Censura*

**14)ACCUSA: per mancanza del godimento dei diritti civili**  
*SANZIONE: Cancellazione dall'Albo*

**15) ACCUSA: gravi inadempienze contrattuali** nei confronti del  
committente  
*SANZIONE: Sospensione dall'Albo per tre mesi*

**16)ACCUSA:** **accettazione dell'incarico della D.L. senza informare colleghi che già avevano l'incarico scritto**  
*SANZIONE: Cancellazione dall'Albo*

**17)ACCUSA:** **non aver correttamente fornito all'Ordine i chiarimenti**  
circa il comportamento nell'esercizio della attività professionale nei confronti del committente  
*SANZIONE: Sospensione dall'Albo sette giorni*

**18) ACCUSA:** **mancata informazione** tra colleghi nella fase di subentro in un incarico  
*SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 30 gg.*

**19)ACCUSA:** *Lesione alla dignità della figura dell'ingegnere*  
*SANZIONE: Sospensione dall'Albo 5 mesi*

**20)ACCUSA:** aver sottoscritto asseverazioni di conformità (D.I.A) di opere ancora da realizzarsi quando in effetti da controlli sono risultate già realizzate.

**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo 3 giorni*

**21)ACCUSA:** *aver collaudato un opera in veste anche di costruttore e committente* in violazione dell'art. 7 della legge 1086/71, ora art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380

**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo 3 giorni*

**22)ACCUSA:** *non aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dall'incarico ricevuto, e mai interrotto, e, in particolare, il non aver fornito ai committenti i chiarimenti richiesti, e più volte sollecitati, e la copia del progetto.*

**SANZIONE:** *Avvertimento*

**23)ACCUSA:** funzioni svolte per il Comune e contemporaneo ruolo dell'iscritto in società immobiliare

**SANZIONE:** Censura

**24)ACCUSA:** *Le risultanze di un procedimento penale, e la condotta illecita ivi emersa, anche se non sia stata commessa nell'ambito dello stretto esercizio della professione, costituiscono una notizia che rileva sotto il profilo deontologico.*

**SANZIONE:** *Sospensione dall'Albo 3 mesi*



**OIBA**  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di Bari

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**